

STATUTO SOCIALE INRL - ISTITUTO NAZIONALE REVISORI LEGALI

INDICE

TITOLO I

Principi Costitutivi

- Articolo 1 - Costituzione e premesse
- Articolo 2 – Sede legale e sedi di rappresentanza
- Articolo 3 – Durata dell'Istituto
- Articolo 4 - Principi e scopi dell'Istituto
- Articolo 5 - Soci
- Articolo 6 - Modalità di ammissione dei Soci
- Articolo 7 - Diritti e doveri dei Soci
- Articolo 8 - Perdita della qualità di Socio
- Articolo 8 *bis* - Provvedimenti disciplinari

TITOLO II

Strutture e forme organizzative

- Articolo 9 - Organi istituzionali
- Articolo 10 - Rappresentanze provinciali
- Articolo 11 - Coordinamenti regionali
- Articolo 12 - Assemblea dei Delegati provinciali
- Articolo 13 - Diritto di voto
- Articolo 14 - Condizioni di eleggibilità e decadenza
- Articolo 15 - Gratuità delle cariche
- Articolo 16 - Marchio - attestato - timbro - distintivo - tessera

TITOLO III

Organi Istituzionali

- Articolo 17 - Consiglio nazionale
- Articolo 18 - Tesoreria e gestione finanziaria
- Articolo 19 - Presidente nazionale
- Articolo 20 - Segretario generale
- Articolo 21 - Collegio dei Revisori
- Articolo 22 - Presidente onorario
- Articolo 23 - Comitato scientifico
- Articolo 24 - Collegio dei Probiviri

TITOLO IV

Patrimonio e amministrazione

- Articolo 25 - Patrimonio
- Articolo 26 - Bilancio di esercizio e preventivo

TITOLO V

Norme finali e transitorie

- Articolo 27 - Scioglimento
- Articolo 27 *bis* - Norme applicabili
- Articolo 28 - Statuto e Regolamenti
- Articolo 29 - Abrogazione di norme precedenti
- Articolo 30 - Disposizioni transitorie e finali

TITOLO I PRINCIPI COSTITUTIVI

Articolo 1

Costituzione e premesse

1. È costituita una libera associazione ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile regolata dal presente statuto e denominata:
"Istituto Nazionale Revisori Legali con sigla INRL"
2. Per memoria storica si premette che quest'associazione è stata costituita con atto a rogito Notaio dott. Giovanni Olivares in data 20 febbraio 1956, al repertorio n° 31905/11074 con la denominazione di "Sindacato Nazionale Revisori Ufficiali dei Conti" e, in data 6 luglio 1979, lo Statuto originario fu modificato con atto a rogito Notaio dott. Sandro Pantaleo di Roma al repertorio n° 2024/763; le successive modifiche avvennero con atti a rogito Notaio dott. Domenico Acquarone di Milano in data 10 novembre 1984, repertorio n° 95393/10240, e in data 24 luglio 1992, repertorio n° 177449/16751, per la modifica della denominazione in "Istituto Nazionale Revisori Contabili", e in data 2 marzo 2010 rep. n° 85811/12241 con atto del Notaio dott. Egidio Lorenzi, per la modifica della denominazione in quell'attuale di "Istituto Nazionale Revisori Legali".
3. La denominazione dell'Istituto può essere abbreviata con l'acronimo "INRL" oppure in "I.N.R.L." e nell'ambito del presente statuto può anche semplicemente essere indicata come "Istituto".
4. L'Istituto (*associazione di categoria*) non ha scopi di lucro, può svolgere attività civiche, di sindacato, solidaristiche e di utilità sociale.
5. L'Istituto non svolge attività commerciale, può svolgere attività economica in misura accessoria e comunque non prevalente, in ogni caso funzionale ai compiti e scopi sociali, compresa la costituzione/partecipazione ad altri Enti, organismi, società, se funzionali agli scopi sociali.

Articolo 2

Sede legale e sedi di rappresentanza

1. L'Istituto Nazionale Revisori Legali ha sede legale in **Roma** all'indirizzo stabilito dal Consiglio nazionale.
2. Potranno essere istituite in Italia ed anche all'Estero altre sedi operative e/o di rappresentanza, con deliberazione del Consiglio nazionale.

Articolo 3

Durata dell'Istituto

1. La durata dell'Istituto Nazionale Revisori Legali è fissata al 31-12-2060 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.
2. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 4

Principi e scopi dell'Istituto

1. L'Istituto Nazionale Revisori Legali basa i propri programmi e le proprie azioni sui dettati della Costituzione della Repubblica Italiana e ne propugna la piena attuazione all'interno della propria Istituzione preposta alla salvaguardia degli interessi professionali dei propri associati.

2. L'Istituto si dichiara altresì impegnato alla costruzione dell'Unione Europea quale soggetto unitario federale per quanto attiene alle attività dei revisori legali, al fine di assisterli nell'esercizio della professione con pari diritti e doveri all'interno della Comunità Europea.
3. L'Istituto Nazionale Revisori Legali è organismo di categoria apartitico ed apolitico, esclude ogni fine di lucro e ha come scopo:
 - a) la tutela e la rappresentanza del revisore legale e della sua professionalità, nonché degli interessi morali, professionali ed economici inerenti la professione stessa, e la tutela generale dei propri iscritti;
 - b) la promozione, lo sviluppo e la crescita della professione di revisore legale;
 - c) l'aggiornamento e la formazione professionale, la promozione e la gestione di specifici corsi ai propri iscritti nel rispetto delle norme vigenti;
 - d) la rappresentanza istituzionale dei revisori legali in tutte le sedi.
 - e) la curatela degli interessi di tipo previdenziale ed assistenziale dei revisori legali,
 - f) l'intervento in ogni iniziativa inerente a leggi o regolamenti finalizzati a conseguire i fini istituzionali;
 - g) la pubblicazione e la diffusione – con ogni mezzo lecito - di periodici, riviste e studi della categoria;
 - h) la creazione di siti internet, l'utilizzo di “social network” e l'erogazione di servizi ai propri associati attraverso le più idonee risorse informatiche,
 - i) la promozione e l'organizzazione di convegni, congressi, tavole rotonde, forum e quant'altro utile per l'informazione e la divulgazione dell'attività e degli indirizzi professionali e delle finalità dell'Istituto;
 - j) la collaborazione ed il coordinamento con le altre professioni e con il mondo accademico ed in genere con gli Enti pubblici e privati per l'istituzione diretta o in concorso di scuole di scuole di formazione e di aggiornamento professionale;
 - k) la cooperazione con il Governo e con i Ministeri interessati, gli Enti pubblici e privati, gli ordini e le associazioni professionali, per la migliore formazione e lo sviluppo della professione di revisore legale e per la preparazione di eccellenza e l'istituzione di borse di studio, nonché per la migliore applicazione ed interpretazione delle norme concernenti l'attività professionale del revisore legale;
 - l) la valutazione delle proposte di normative comunitarie e nazionali per elaborare posizioni comuni da proporre agli organismi europei, al Governo, al Parlamento ed alle altre amministrazioni nazionali competenti;
 - m) la formulazione di richieste alle Istituzioni competenti, ad Enti pubblici e privati per l'individuazione di iniziative a favore e di sostegno alla attività delle libere professioni in genere e dei Revisori Legali in particolare, favorendo la diffusione e lo scambio di informazioni in merito;
 - n) la costituzione e la partecipazione alla costituzione ed alla vita di altre associazioni o di altri enti e/o società, in Italia e/o all'estero, aventi le medesime finalità e/o in ogni caso operanti nel mondo delle attività professionali, ovvero con oggetto sociale complementare all'attività dell'Istituto sempre che la partecipazione stessa sia finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Istituto;
 - o) lo svolgimento di tutte quelle attività connesse destinate al raggiungimento degli scopi dell'INRL, nonché l'assunzione di ogni altra iniziativa opportuna per il perseguimento degli scopi associativi;
 - p) l'organizzazione di attività ricreative e culturali in genere e la realizzazione di convenzioni commerciali che consentano particolari facilitazioni a favore dei Soci e della categoria.

Articolo 5

Soci

1. L'Istituto Nazionale Revisori Legali è composto da:

A. Soci ordinari

Possono far parte dell'Istituto esclusivamente le persone fisiche e le società iscritte nel Registro dei revisori, in applicazione del decreto legislativo n. 39/2010 e s.m.i..

I Soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative annuali hanno diritto al voto e possono partecipare a tutte le forme di attività dell'Istituto.

B. Soci onorari

Il Consiglio nazionale può nominare quali soci onorari studiosi famosi, magistrati, alti funzionari pubblici e privati o comunque personalità di chiara fama in possesso di requisiti in grado di conferire con la loro adesione all'INRL un prestigio evidente e riscontrabile per l'Istituto. Il Socio onorario è escluso dal pagamento della quota sociale e dalla partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

C. Soci aggregati

Il socio aggregato è la persona fisica o giuridica che ha svolto in passato attività professionale di Revisore Legale o che si occupa professionalmente di revisione legale a livello accademico.

D. Soci tirocinanti

Sono Soci tirocinanti le persone fisiche iscritte nel Registro del Tirocinio previsto dal Regolamento di cui al decreto legislativo n. 39/2010 e s.m.i..

I Soci tirocinanti sono compresi nell'elettorato attivo e passivo.

E. Soci Sostenitori

Il Socio sostenitore è la persona fisica, la persona giuridica o l'ente che, condividendo le finalità o specifiche iniziative dell'Istituto Nazionale Revisori Legali, intende sostenere economicamente l'Associazione, contribuendo finanziariamente o tramite donazioni.

Il contributo, sul cui ammontare non sono previsti importi definiti, viene corrisposto di volta in volta a seconda dell'iniziativa proposta e lo status di Socio sostenitore si mantiene per un anno a partire dalla data di contribuzione.

Il Socio sostenitore è escluso dalla partecipazione all'elettorato attivo e passivo, ma è informato sulle attività dell'Istituto, sui risultati della gestione amministrativa e finanziaria e sui rendiconti economici dell'Istituto.

Articolo 6

Modalità di ammissione dei soci

1. L'ammissione a Socio avviene su domanda del soggetto interessato depositata presso la Segreteria nazionale dell'Istituto in modalità telematica, salvo quanto previsto per i Soci onorari.
2. La domanda si intende accettata se non interviene entro trenta giorni dal deposito un provvedimento di rigetto motivato.
3. Sull'ammissione a Socio il Consiglio nazionale, ratifica l'ammissione a socio, previa istruttoria da parte della Segreteria nazionale.
4. L'ammissione comporta per i Soci ordinari, aggregati o tirocinanti l'obbligo di versamento del contributo di iscrizione e della quota associativa nell'importo approvato per l'esercizio in corso dal Consiglio nazionale, nonché la conoscenza e l'accettazione di tutte le clausole del presente Statuto, in particolare dell'art. 24 (Collegio dei Probiviri), e dei regolamenti approvati.

L'ammissione del socio s'intende a tempo indeterminato, salvo quanto previsto al successivo articolo 8.

5. La quota associativa ha scadenza al 31 dicembre ed è dovuta per intero qualunque sia la data dell'ammissione all'Istituto.
6. Nel caso in cui l'ammissione avvenga dopo il 30 settembre la quota annuale di iscrizione avrà scadenza al 31 dicembre dell'anno solare successivo.
7. La quota annuale di iscrizione deve essere corrisposta entro il 30 aprile di ogni anno e sarà riscossa con le modalità deliberate dal Consiglio nazionale.
8. Le associazioni professionali e le società regolarmente costituite ed iscritte nel Registro dei revisori legali potranno essere ammesse come Soci: in questo caso la tessera sociale sarà intestata impersonalmente all'associazione e/o alla società.
9. Per le società e le associazioni il contributo di ammissione e la quota annuale di iscrizione sono dovute in misura doppia a quella prevista per le persone fisiche.
10. Nei riguardi dell'Istituto le associazioni e le società ammesse sono rappresentate dal legale rappresentante e/o da persona da lui espressamente delegata per iscritto.

Articolo 7

Diritti e doveri dei Soci

1. I Soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo, che viene espletato secondo le modalità di cui al presente statuto.
2. Essi hanno diritto di rimanere informati sulle attività dell'Associazione con le modalità previste dal presente Statuto.
3. I Soci hanno l'obbligo di versare la quota associativa annuale nei termini prescritti e di rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni.

Articolo 8

Perdita della qualità di Socio

1. La qualità di socio dell'Istituto Nazionale Revisori Legali si perde e cessa:
 - a) per dimissioni, inviate per iscritto a mezzo p.e.c. o lettera raccomandata a.r. diretta al Presidente dell'Istituto Nazionale Revisori Legali da far pervenire alla sede dell'Istituto;
 - b) per cancellazione dal Registro dei revisori legali; in tale ipotesi il Socio avrà l'onere di comunicare all'Istituto l'avvenuta cancellazione dal predetto Registro nel termine di trenta giorni dalla cancellazione;
 - c) per gravi inadempienze statutarie e/o per ogni caso che comporti la perdita della capacità di agire;
 - d) per il decesso del Socio;
 - e) per dichiarazione di fallimento;
 - f) per scioglimento/liquidazione della associazione di professionisti/società di revisione;
 - g) per morosità nel pagamento della quota di iscrizione entro i termini previsti ove non sanata entro quindici giorni dalla richiesta di versamento formulata dal Consiglio nazionale;
 - h) nei casi di esclusione del socio deliberata dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 8 *bis* n. 2.
2. La perdita della qualità di Socio non dà diritto al rimborso della quota annuale di iscrizione, intendendosi la stessa acquisita al patrimonio dell'Istituto al momento del versamento.

Articolo 8 *bis*

Provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari sono:

- a) la sospensione, nel caso di violazioni commesse dal Socio che comportino l'applicazione da parte del Mef e/o della Consob delle sanzioni previste dall'art. 24, comma 1, lettere c), d), e), f), g), d.lgs. n. 39/2010, ovvero nel caso in cui il Socio sia stato per più di due volte sottoposto alla sanzione di cui al richiamato art. 24, comma 1, lettera a), ovvero alla sospensione cautelare o alla sospensione per morosità di cui agli artt. 24 *bis* e 24 *ter* dello stesso decreto, ovvero nel caso di accertate e reiterate gravi violazioni del codice deontologico e/o dello Statuto. È inoltre sospeso il Socio non in regola con gli obblighi formativi fino al momento della regolarizzazione della sua posizione;
 - b) l'esclusione, nel caso di violazioni commesse dal Socio che comportino l'applicazione da parte del Mef e/o della Consob della sanzione della cancellazione dal Registro dei revisori legali ai sensi del capo VIII del d.lgs. n. 39/2010, ovvero nel caso di comportamenti del Socio gravemente lesivi e denigratori dell'onorabilità dell'Istituto e/o degli altri Soci, ovvero nel caso di condanna in via definitiva per reati commessi nell'esercizio della professione di revisore legale e previsti dagli artt. 27, 28, 29, 30 e 31 d.lgs. n. 39/2010, nonché per reati contro il patrimonio e la persona.
- 2. Nei casi di cui al punto a), il periodo di sospensione non può essere inferiore a quello applicato dal Mef e/o dalla Consob.
 - 3. Nei casi di cui al punto b), il Socio può essere sospeso cautelativamente, per un periodo non superiore ad un anno, ove le violazioni commesse, anche in ragione della loro gravità e rilievo pubblico, possano danneggiare l'immagine dell'istituto.
 - 4. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Consiglio nazionale, di iniziativa dello stesso organo ovvero su segnalazione ad esso pervenuta, all'esito di apposita riunione, la cui convocazione è comunicata al Socio interessato a mezzo p.e.c. o lettera raccomandata a.r. almeno trenta giorni prima. La convocazione deve contenere espresso riferimento ai fatti contestati e alla sanzione applicabile.
 - 5. Il Socio interessato ha diritto di partecipare alla riunione e di presentare controdeduzioni, da inviare a mezzo p.e.c. o lettera raccomandata a.r. al Presidente dell'Istituto nel termine di dieci giorni prima della riunione.
 - 6. Il Consiglio nazionale deve assumere il provvedimento di applicazione della sanzione o di archiviazione del procedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di svolgimento della riunione. Il provvedimento è comunicato al Socio interessato entro i successivi sette giorni a mezzo p.e.c. o lettera raccomandata a.r..
 - 7. Contro i provvedimenti del Consiglio nazionale applicativi delle sanzioni di cui al presente articolo il Socio ha facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri con le modalità previste dal presente Statuto.

TITOLO II

STRUTTURE E FORME ORGANIZZATIVE

Articolo 9

Organi istituzionali

Gli Organi istituzionali dell'Istituto Nazionale Revisori Legali sono:

- A. le Rappresentanze provinciali;
- B. I Coordinamenti regionali;
- C. l'Assemblea dei Delegati provinciali;
- D. il Consiglio nazionale;
- E. il Comitato scientifico;
- F. il Collegio dei Revisori;
- G. il Collegio dei Probiviri.

Articolo 10

Rappresentanze provinciali

1. Sono costituite presso le province le Rappresentanze provinciali, con competenza territoriale riferita al territorio della provincia stessa.
2. Su delibera del Consiglio nazionale, due o più Rappresentanze provinciali possono essere accorpate, se presentano un numero di iscritti inferiore a 10.
3. Le Rappresentanze provinciali rappresentano l'espressione **democratica** ed operativa degli iscritti.
4. Le rappresentanze provinciali nominano al loro interno il Delegato provinciale.
5. I nominativi degli iscritti candidati alla carica di Delegato provinciale sono proposti su candidatura spontanea.
6. L'elezione viene effettuata con le modalità stabilite dall'apposito regolamento.
7. La nomina è ratificata dal Consiglio nazionale.
8. Il Delegato provinciale eletto dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Articolo 11

Coordinamenti regionali

1. I Delegati provinciali nominano al loro interno un Coordinatore regionale.
2. Il Coordinatore regionale coordina i Delegati provinciali della propria regione, agevolando le iniziative dell'Istituto, divulgandone le finalità e consolidando la sua immagine in tale sede e fungendo da punto di raccordo tra il Consiglio nazionale ed i Delegati provinciali.

Articolo 12

Assemblee dei Delegati provinciali

1. L'Assemblea dei Delegati provinciali, per brevità denominata di seguito "*Assemblea dei Delegati*", è l'organo sovrano dell'Istituto Nazionale Revisori Legali che deve essere convocata annualmente dal Consiglio nazionale entro il mese di aprile di ciascun anno per:
 - a) l'approvazione del bilancio di esercizio dell'esercizio precedente e della relazione sulla gestione;
 - b) l'approvazione del bilancio preventivo di gestione dell'esercizio successivo a quello in cui si tiene l'Assemblea;
 - c) la determinazione e/o la modifica dell'ammontare della quota annuale di iscrizione e della eventuale quota di essa spettante alle Rappresentanze provinciali;
 - d) la determinazione dell'indirizzo e delle linee generali programmatiche di azione dell'Istituto per l'esercizio successivo, con l'eventuale scelta delle priorità;
 - e) l'elezione ed il rinnovo del Consiglio nazionale, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri e dei relativi membri secondo le norme del presente Statuto.
2. L'Assemblea dei Delegati può inoltre deliberare su:
 - a) nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
 - b) promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti, su richiesta di almeno un quinto degli iscritti;
 - c) scioglimento, trasformazione, fusione dell'Istituto;
 - d) proroga dell'Istituto;
 - e) modificazioni e variazioni dello Statuto;
 - f) ogni ulteriore oggetto attribuito alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente Statuto.

3. L'Assemblea dei Delegati deve essere altresì convocata senza indugio quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale o da almeno un quinto dei Delegati provinciali in carica.
4. L'Assemblea dei Delegati deve essere convocata senza indugio anche quando ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Revisori:
 - a) nei casi di gravi irregolarità rilevate nell'ambito dei suoi poteri;
 - b) se il Consiglio nazionale omette di convocare l'Assemblea dei Delegati dopo che ne abbia fatta richiesta almeno un quinto dei Delegati provinciali in carica;
 - c) se il Consiglio nazionale è interamente decaduto o si è nell'impossibilità di convocarlo.
5. L'Assemblea dei Delegati è convocata presso la sede dell'Istituto ovvero in altra località indicata dal Consiglio nazionale, purché in Italia.
6. L'avviso di convocazione deve essere spedito ai Delegati provinciali a mezzo p.e.c. o lettera raccomandata a.r. almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione, o, nei casi di urgenza, almeno dieci giorni prima della stessa data.
7. L'avviso di convocazione deve riportare il luogo, il giorno, l'ora e le materie da trattare, nonché l'indicazione della data, ora e luogo della seconda convocazione, che non può essere tenuta nella medesima giornata.
8. L'Assemblea dei Delegati è validamente costituita: in prima convocazione, con la presenza personale e/o in videocollegamento e/o per delega di tanti Delegati che rappresentino almeno i due terzi dei Delegati provinciali in carica; in seconda convocazione, con la presenza personale e/o in videocollegamento e/o per delega di tanti Delegati che rappresentino la maggioranza assoluta dei Delegati provinciali in carica.
9. L'Assemblea dei Delegati, tanto in prima quanto in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei presenti e/o rappresentati.
10. Ogni Delegato provinciale, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, ha diritto ad un numero di voti in relazione al numero degli iscritti, anch'essi in regola con il pagamento della quota associativa annuale, residenti nel territorio della provincia della Delegazione stessa in base ai criteri sottoindicati:

– sino a 20 paganti	voti n° 1
– da 21 a 40 paganti	voti n° 2
– da 41 a 60 paganti	voti n° 3
– da 61 a 80 paganti	voti n° 4
– da 81 a 100 paganti	voti n° 5
– da 101 a 120 paganti	voti n° 6
– da 121 a 140 paganti	voti n° 7
– da 141 a 160 paganti	voti n° 8
– da 161 a 180 paganti	voti n° 9
– da 181 a 200 paganti	voti n° 10
– da 201 a 300 paganti	voti n° 11
– da 301 a 400 paganti	voti n° 12

Per ogni 100 paganti in più oltre i 400 verrà attribuito voti n° 1.

11. Ciascun Delegato provinciale, oltre la rappresentanza della propria Delegazione, può essere portatore di un numero di deleghe non superiore a tre (3).
12. I membri degli organi dell'Istituto, ad eccezione dei Delegati provinciali, non possono essere portatori di deleghe in Assemblea.
13. L'Assemblea dei Delegati è presieduta dal Presidente nazionale o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano di iscrizione all'Istituto o, in caso di pari anzianità di iscrizione, da quello più anziano di età presente all'Assemblea.
14. In caso di assenza dei soggetti indicati nel comma 13, l'Assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti e/o rappresentati, designa a svolgere le funzioni di Presidente uno dei Delegati provinciali presenti ed aventi diritto al voto.
15. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Segretario Generale o, in sua assenza, dal Vice Segretario più anziano di iscrizione all'Istituto o, in caso di pari anzianità di iscrizione, da quello più anziano di età presente all'Assemblea. In caso di assenza di tali soggetti, l'Assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti e/o rappresentati, designa a svolgere le funzioni di Segretario uno dei Delegati provinciali presenti ed aventi diritto al voto.
16. L'Assemblea occorrendo nomina, determinandone il numero, gli scrutatori; la nomina degli stessi è obbligatoria nel caso di elezioni degli organi dell'Istituto.
17. La Commissione verifica poteri, sempre obbligatoria, è composta da un Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere, e ha il compito di verificare per ciascun Delegato provinciale la sussistenza dei requisiti per partecipare alla votazione.
18. L'Assemblea dei Delegati delibera a maggioranza assoluta di voti favorevoli; per le delibere inerenti alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Istituto e alla conseguente devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno i due terzi dei voti espressi dai Delegati provinciali in proprio o per delega.
19. Dei lavori e delle deliberazioni dell'Assemblea viene redatto apposito verbale a cura del Segretario, che viene sottoscritto dal Presidente, dal Segretario dell'Assemblea e, ove nominati, dagli scrutatori.

Articolo 13

Diritto di voto

1. Hanno diritto di voto nelle Assemblee i Delegati provinciali in carica, in regola con le quote associative e che risultino iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi alla data della convocazione dell'Assemblea stessa.
2. Mediante apposito regolamento predisposto dal Consiglio nazionale ed approvato dall'Assemblea viene regolamentato l'eventuale esercizio del voto in assemblea mediante l'uso di mezzi di telecomunicazione e/o in videoconferenza o in via elettronica, comunque garantendone l'autenticità ed eventualmente, nei casi previsti, la segretezza.

Articolo 14

Condizioni di eleggibilità e decadenza

1. Possono essere eletti nelle cariche di componenti di organi istituzionali e nelle altre cariche e funzioni previste dallo Statuto tutti i Soci aventi diritto al voto, fatte salve le ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal presente Statuto.
2. L'ineleggibilità è l'incapacità dell'eletto a ricoprire incarichi negli organi istituzionali dell'Istituto.
3. L'ineleggibilità, ove ne sia verificata la sussistenza, comporta, in caso di elezione, l'automatica decadenza dalla carica.
4. Sono cause di ineleggibilità:
 - a) essere sottoposto ad un procedimento che comporti l'applicazione del provvedimento disciplinare dell'esclusione ai sensi dell'art. 8 *bis* n. 2 del presente Statuto;

- b) essere sottoposto ad un procedimento che comporti l'applicazione da parte del Mef e/o della Consob della sanzione amministrativa della cancellazione dal Registro dei revisori legali ai sensi del capo VIII del d.lgs. n. 39/2010;
 - c) avere riportato condanna penale anche non definitiva per reati commessi nell'esercizio della professione di revisore legale e previsti dagli artt. 27, 28, 29, 30 e 31 d.lgs. n. 39/2010, nonché per reati contro il patrimonio e la persona;
 - d) essere sottoposto ad un procedimento che comporti l'applicazione ovvero avere subito l'applicazione del provvedimento disciplinare della sospensione ai sensi dell'art. 8 *bis* n. 1 del presente Statuto;
 - e) essere sottoposto ad un procedimento che comporti l'applicazione ovvero avere subito l'applicazione da parte del Mef e/o della Consob delle sanzioni amministrative previste dall'art. 24, comma 1, lettere c), d), e), f), g), d.lgs. n. 39/2010;
 - f) avere subito per più di due volte la sanzione amministrativa di cui all'art. 24, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 39/2010, ovvero la sospensione cautelare o la sospensione per morosità di cui agli artt. 24 bis e 24 ter dello stesso decreto;
 - g) non essere in possesso dei requisiti di indipendenza e obbiettività previsti dall'art. 10 d.lgs. n. 39/2010;
 - h) trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. o dall'art. 2399, comma 1, lettere a) e b), c.c., in quanto applicabili;
 - i) essere oggetto di azioni di responsabilità promosse dall'Assemblea dei Delegati ai sensi dell'art. 12, comma 2, del presente Statuto;
 - j) non essere in regola con il pagamento delle quote associative annuali.
5. L'incompatibilità consiste nel divieto per il socio di ricoprire contemporaneamente più incarichi negli organi istituzionali dell'Istituto.
 6. Il socio eletto che versi in condizioni di incompatibilità ha l'obbligo, entro e non oltre quindici giorni dalla proclamazione, di rassegnare le dimissioni dall'incarico dal quale deriva l'incompatibilità, pena la dichiarazione di decadenza.
 7. I componenti di organi Istituzionali e i titolari di altre cariche o funzioni previste dal presente Statuto, nessuna esclusa, nonché i soggetti nominati o designati in rappresentanza dell'Istituto a qualsiasi titolo non possono ricoprire altre posizioni di rappresentanza in Associazioni, Sindacati, Ruoli, Elenchi, Ordini e Collegi Professionali e loro Consigli Nazionali che agiscano in contrasto con gli interessi e le finalità dell'INRL.
 8. Almeno sette giorni prima della data delle elezioni i candidati hanno l'obbligo di dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di ineleggibilità. Entro quindici giorni dall'avvenuta proclamazione o dalla nomina gli eletti o nominati hanno l'obbligo di dichiarare di non trovarsi in una situazione di incompatibilità, pena la decadenza dalla carica. Le dichiarazioni devono essere effettuate nei modi e nelle forme previste dal d.P.R. n. 445/2000.
 9. Spetta al Consiglio nazionale verificare l'esistenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità e dichiarare la decadenza dalla carica del Socio eletto. Contro i provvedimenti del Consiglio nazionale dichiarativi della decadenza per ineleggibilità o incompatibilità il Socio eletto può proporre ricorso motivato al Collegio dei Probiviri con le modalità previste dal presente Statuto. Tutti i termini previsti dal successivo art. 24 per i procedimenti davanti al Collegio dei Probiviri sono ridotti della metà.

Articolo 15

Gratuità delle cariche

1. Ogni attività prestata nelle cariche elettive degli organi dell'Istituto ha di massima carattere gratuito, salva diversa determinazione dell'Assemblea dei Delegati per i Consiglieri nazionali e su proposta del Consiglio nazionale per gli incarichi dallo stesso conferiti.
2. È previsto il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio secondo i criteri fissati dal Consiglio nazionale con apposito regolamento.

Articolo 16

Marchio - Attestato - Timbro - Distintivo - Tessera

1. Il marchio dell'Istituto è di esclusiva proprietà dello stesso.
2. L'utilizzo del marchio dell'Istituto è disciplinato da apposito regolamento adottato dal Consiglio nazionale, prevedendo la concessione gratuita da parte del Consiglio nazionale qualora sussistano le condizioni per il patrocinio di iniziative coerenti con le finalità dell'Istituto. In tutti gli altri casi la concessione dell'utilizzo del marchio avviene a titolo oneroso.
3. L'attestato di appartenenza all'Istituto, il timbro nominativo, il distintivo e la tessera di riconoscimento dell'Istituto Nazionale Revisori Legali sono quelli depositati presso il Consiglio nazionale.
4. Il rimborso dei relativi servizi sarà corrisposto dal socio richiedente in base a quanto sarà stabilito dal Consiglio nazionale.
5. I soci e le Rappresentanze provinciali e regionali potranno utilizzare il marchio dell'Istituto solamente con le modalità e nei limiti previsti dal regolamento di cui al precedente comma 2.

TITOLO III ORGANI ISTITUZIONALI

Articolo 17

Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio nazionale è eletto dall'Assemblea dei Delegati, che determina il numero dei Consiglieri non inferiore a 11 e non superiore a 17 scelti fra tutti gli iscritti all'Istituto, rispettando l'equilibrio di genere in misura pari ad almeno un terzo.
2. Il Consiglio nazionale dura in carica per un triennio.
3. I componenti del Consiglio nazionale sono eletti a maggioranza di voti segreti, validamente espressi per mezzo di schede contenenti i nominativi dei candidati che abbiano fatto pervenire a mezzo p.e.c. alla Segreteria nazionale, almeno sette giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, la loro candidatura corredata da una dichiarazione personalmente sottoscritta dal candidato attestante l'insussistenza delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 14 del presente Statuto. In caso di parità di voti, risulterà eletto il candidato più anziano di iscrizione all'Istituto e, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano di età.
4. I membri del Consiglio nazionale sono rieleggibili. La carica di Consigliere nazionale è incompatibile con quella di Delegato provinciale.
5. Il Consiglio nazionale dichiara decaduto il Consigliere che non sia intervenuto ingiustificatamente a due sedute consecutive. Possono giustificare l'assenza alle sedute consiliari esclusivamente ragioni di salute o familiari oppure non prevedibili ragioni professionali, adeguatamente motivate e/o documentate.
6. La decadenza dalla carica di Consigliere è altresì dichiarata a causa di gravi inadempimenti nell'assolvimento delle deleghe o degli incarichi individuali conferiti dal Consiglio nazionale.
7. I Consiglieri nazionali cessano dalla carica per dimissioni oppure nel caso di perdita della qualità di socio ai sensi del precedente articolo 8.
8. In caso di decadenza o cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, il Consiglio nazionale provvede, nella prima riunione successiva al verificarsi della causa di decadenza o cessazione, alla loro sostituzione, ai sensi dell'art. 2386 c.c..
9. La maggioranza del Consiglio nazionale deve essere sempre costituita da Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Delegati. In ogni caso le nomine dei componenti dell'organo designati dal Consiglio nazionale in sostituzione di membri decaduti o cessati devono essere ratificate dall'Assemblea dei Delegati nella prima riunione utile.
10. I Consiglieri nazionali eletti in sostituzione di altri cessati o decaduti durante il loro mandato scadono alla stessa data prevista per il mandato di coloro che hanno sostituito.

11. Il Consiglio nazionale può designare a specifiche funzioni, con specifica motivazione, soggetti di provata esperienza e capacità scelti anche al di fuori dei suoi membri, determinandone i relativi compiti e funzioni.
12. Il Consiglio nazionale, salvo le competenze riconosciute e riservate alle Assemblee dal presente Statuto, è investito senza eccezioni di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Istituto non demandati all'Assemblea dei Delegati, con facoltà di disporre in materia tanto mobiliare quanto immobiliare e in genere di compiere ogni atto che ritenga necessario o utile per il conseguimento degli scopi dell'Istituto Nazionale Revisori Legali, compresa l'emanazione e l'eventuale modifica di regolamenti interni per il funzionamento dell'Istituto e dei suoi organi.
13. In particolare, il Consiglio nazionale:
 - a) cura il conseguimento dei fini statuari in conformità alle strategie generali dell'Istituto definite dall'Assemblea dei Delegati provinciali;
 - b) delibera la convocazione dell'Assemblea dei Delegati provinciali;
 - c) delibera il progetto di bilancio di esercizio e preventivo predisposti dal Tesoriere;
 - d) propone la misura della quota annuale di iscrizione per le varie categorie di soci, del contributo di ammissione e delle eventuali contribuzioni straordinarie e loro variazioni;
 - e) indice l'eventuale Congresso nazionale e le altre riunioni su base nazionale;
 - f) assevera la morosità dei soci nel pagamento delle quote di iscrizione e ne dispone il recupero, anche mediante azioni legali;
 - g) adempie tutti gli altri compiti ad esso demandati dallo Statuto e dall'Assemblea e provvede all'amministrazione dell'Istituto;
 - h) designa i rappresentanti permanenti e temporanei dell'Istituto in tutti i Consigli, Ordini, Collegi, Società, Commissioni ed Enti nazionali, internazionali e dell'Unione europea nell'interesse dell'Istituto;
 - i) nomina, in qualità di editore, il Direttore responsabile del periodico dell'Istituto nonché i componenti del Comitato di redazione;
 - j) dichiara la decadenza dei componenti degli organi istituzionali nei casi previsti dallo Statuto;
 - k) decide in ordine alle richieste di ammissione di nuovi soci;
 - l) delibera su tutte le iniziative proposte nell'interesse degli iscritti e su ogni altra materia che sia sottoposta su iniziativa del Presidente, dei Consiglieri ovvero degli altri organi dell'Istituto;
 - m) istituisce Commissioni scientifiche, operative e di studio stabilendone i compiti e le funzioni, ne nomina i componenti e conferisce agli stessi incarichi specifici;
 - n) ratifica l'elezione dei Delegati provinciali;
 - o) designa, ove per qualsiasi motivo l'Assemblea dei Delegati non vi abbia provveduto e in tutti i casi in cui si renda necessario per garantire la piena funzionalità dell'Istituto e dei suoi organi, salva la necessaria ratifica da parte della medesima Assemblea, i membri del Collegio dei Probiviri;
 - p) qualora venga a mancare uno dei Delegati provinciali, raccoglie le candidature tra gli iscritti nel territorio della provincia della delegazione stessa, in regola con la quota associativa, e nomina tra loro il nuovo Delegato provinciale.
 - q) adotta i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 8 bis del presente Statuto.
14. Il Consiglio nazionale ha facoltà di nominare - prioritariamente tra i propri componenti - procuratori *ad negotia* per determinati atti o categorie di atti.
15. I singoli Consiglieri possono operare anche sulla base delle deleghe ricevute dal Consiglio nazionale.
16. Il Consiglio nazionale si riunisce almeno due volte l'anno presso la sede dell'Istituto, oppure in diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, e si riunisce comunque tutte le volte che ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei Consiglieri Nazionali, ovvero il

Collegio dei Revisori, ovvero ogni qualvolta il Presidente nazionale ne disponga la convocazione.

17. La convocazione del Consiglio nazionale è fatta a mezzo p.e.c. almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, mentre nei casi di motivata urgenza può essere fatta con un preavviso di tre giorni.
18. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno con la precisa indicazione delle materie da trattare, nonché l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione.
19. Per la validità delle riunioni alle sedute debbono essere presenti almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio nazionale.
20. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto di colui che presiede.
21. Le riunioni ed i lavori del Consiglio nazionale possono svolgersi anche mediante l'utilizzo di collegamenti telematici o audiovisivi e possono deliberare anche attraverso l'utilizzo di videoconferenze e/o piattaforme di voto elettronico.
22. Le riunioni del Consiglio nazionale sono presiedute dal Presidente nazionale; in mancanza, dal Vice Presidente più anziano di iscrizione all'Istituto; in mancanza anche di questi, dalla persona designata dai presenti, che provvederanno altresì alla designazione del Segretario della riunione qualora non sia presente il Segretario generale o uno dei Vice Segretari.
23. Delle riunioni del Consiglio nazionale viene redatto processo verbale, che deve essere approvato nella prima riunione immediatamente successiva.
24. Alle riunioni del Consiglio nazionale devono essere invitati i membri del Collegio dei Revisori dei conti, i quali hanno facoltà di esprimere il loro parere, non vincolante, sulle deliberazioni assunte dal Consiglio.
25. I Consiglieri nazionali hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della carica. Il rimborso delle spese suddette viene disciplinato dal Consiglio nazionale mediante apposito regolamento.

Articolo 18

Tesoreria e Gestione Finanziaria

1. Il Consiglio nazionale nomina nel suo seno il Tesoriere.
2. Al Tesoriere compete la tenuta della contabilità sociale con il sistema economico-patrimoniale, l'amministrazione dei fondi e la corrispondenza con il numerario in cassa e della liquidità in genere; egli dispone gli incassi ed i pagamenti a firma congiunta con il Presidente nazionale rendendone conto al Consiglio nazionale, esercitando le deleghe e svolgendo le competenze attribuite dal Consiglio medesimo.
3. Il Tesoriere provvede in particolare alla riscossione delle quote annuali di iscrizione e del contributo di ammissione nonché di tutte le somme che in genere possano pervenire all'Istituto.
4. Il Tesoriere predispone il progetto di bilancio di esercizio, la nota integrativa ed il bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio nazionale.
5. Il Tesoriere riferisce periodicamente al Consiglio nazionale sulla situazione economico patrimoniale, sulla consistenza di cassa, sulla accertata morosità degli associati e sulla situazione debitoria e creditoria dell'Istituto.
6. Il Tesoriere deve inoltre collaborare con il Collegio dei Revisori dei conti nello svolgimento delle funzioni ad esso demandate.

Articolo 19

Presidente nazionale

1. Il Presidente nazionale rappresenta l'universalità degli iscritti ed ha la legale rappresentanza dell'Istituto.
2. Il Presidente nazionale viene nominato dal Consiglio nazionale tra i suoi membri. L'elezione è valida se partecipa alla riunione la maggioranza dei Consiglieri in carica. Il Presidente è eletto a

maggioranza dei voti espressi; in caso di parità prevale il più anziano di iscrizione all'Istituto e, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano di età. Nella stessa occasione il Consiglio nazionale nomina tra i suoi membri tre Vice Presidenti, uno per ciascuna area geografica nazionale (Nord - Centro - Sud e isole).

3. Il Presidente si avvale della collaborazione del Segretario generale e del Tesoriere.
4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente nazionale è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età.
5. È compito del Presidente, sentito il Segretario generale ed il Tesoriere, predisporre il progetto di relazione annuale sulla gestione da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale.
6. Il Presidente nazionale propone, anche su iniziativa dei Consiglieri nazionali, i progetti di attività e di gestione,
7. Il Presidente nazionale riferisce al Consiglio nazionale delle decisioni e dei giudizi del Collegio dei Probiviri.

Articolo 20

Segretario Generale

1. Il Segretario generale è nominato dal Consiglio nazionale tra i suoi membri; nella stessa occasione il Consiglio nazionale nomina tra i suoi membri tre Vice Segretari nazionali, uno per ciascuna area geografica nazionale (Nord - Centro - Sud e isole).
2. In caso di assenza o impedimento, il Segretario generale è sostituito dal Vice Segretario nazionale più anziano di età.
3. Nel caso di cessazione dalla carica di un Vice Segretario nazionale, questo sarà sostituito *ad interim* dal Segretario generale sino alla prima riunione del Consiglio nazionale che dovrà provvedere alla sostituzione.
4. Nel caso di cessazione dalla carica del Segretario generale nel corso del mandato, il Consiglio nazionale provvede entro trenta giorni alla sua sostituzione.
5. Il Segretario generale svolge le funzioni di segreteria dell'Istituto coordinando la struttura operativa dell'Istituto ed esegue ogni altra funzione nei limiti delle deleghe allo stesso conferite e/o delle direttive impartite dal Consiglio nazionale.
6. Il Segretario generale partecipa a tutte le riunioni del Consiglio nazionale curando la redazione del verbale e l'inserimento dei verbali nei libri sociali.
7. Al Segretario generale compete l'aggiornamento del libro soci.
8. Il Segretario generale cura tutti gli adempimenti di carattere burocratico ed amministrativo per conto dell'Istituto Nazionale Revisori Legali e compila gli avvisi di convocazione e gli ordini del giorno riguardanti le riunioni del Consiglio nazionale dietro indicazioni del Presidente.
9. Dirige ed organizza l'ufficio di segreteria dell'Istituto.
10. Il Segretario generale riferisce periodicamente al Presidente ed al Consiglio nazionale su tutta l'attività svolta.

Articolo 21

Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei Delegati Provinciali tra gli iscritti all'Istituto, con le stesse modalità previste per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale.
2. Il Collegio dei Revisori elegge tra i propri componenti il Presidente.
3. Le funzioni di controllo e i doveri del Collegio dei Revisori sono quelli previsti dagli artt. 2403 e ss. e 2477 c.c., in quanto applicabili.
4. Il Collegio dei Revisori riferisce annualmente all'Assemblea dei Delegati provinciali con una relazione scritta, esprimendo motivato parere sul bilancio di esercizio e preventivo, nonché su eventuali violazioni di legge o di Statuto.

5. Esplica la propria attività con riunioni collegiali, indette dal Presidente almeno trimestralmente, e con periodiche verifiche.
6. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La carica di Revisore è incompatibile con quella di Delegato provinciale e/o Coordinatore regionale.
7. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica subentrerà il Sindaco supplente più anziano di età, o secondo la graduatoria delle preferenze ricevute nel caso in cui vengano a mancare i Sindaci supplenti o in caso contrario per nomina da parte della prima Assemblea utile.
8. I membri del Collegio dei Revisori non devono avere alcun legame di parentela o affinità con i membri del Consiglio nazionale e del Collegio dei Probiviri, né possono sussistere nei loro confronti le cause di ineleggibilità/incompatibilità di cui agli artt. 2382 e 2399 c.c..
9. I membri del Collegio dei Revisori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della loro carica con le modalità stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio nazionale.

Articolo 22

Presidente Onorario

1. Il Consiglio nazionale ha facoltà, con delibera assunta con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, di attribuire la carica di Presidente onorario al socio che abbia almeno quindici anni continuativi di iscrizione all'Istituto ovvero che abbia rivestito per almeno tre anni la carica di Presidente nazionale dell'Istituto e che si sia distinto per la riconosciuta, particolare e benemerita attività a favore della categoria e della professione di revisore legale e/o di revisore contabile e/o di revisore ufficiale dei conti.
2. Il Presidente onorario deve essere informato della convocazione del Consiglio nazionale e dell'Assemblea dei Delegati e ha facoltà di parteciparvi senza diritto di voto, pur potendo intervenire nel dibattito per esprimere il proprio parere consultivo non vincolante. Il Presidente onorario può essere delegato dal Consiglio nazionale a rappresentare l'Istituto nell'ambito di eventi pubblici.

Articolo 23

Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è composto da personalità che, per motivi professionali e/o culturali, rappresentano un'eccellenza su specifiche tematiche inerenti gli scopi dell'Istituto.
2. I membri del Comitato scientifico hanno un ruolo consultivo e contribuiscono all'attività dell'Istituto mediante scritti, attraverso riunioni periodiche e presenziando su invito del Presidente alle riunioni del Consiglio nazionale o all'Assemblea dei Delegati con possibilità di intervento, o partecipando a specifiche iniziative di divulgazione culturale dell'Istituto.
3. I membri del Comitato scientifico non sono soggetti all'obbligo del versamento delle quote annuali all'Associazione; la durata della carica e il numero dei membri sono stabiliti in apposito regolamento adottato dal Consiglio nazionale.
4. I singoli membri, oltre che per dimissioni, possono essere revocati dalla carica solo in caso di dimostrata incompatibilità personale rispetto ai valori fondanti, ai principi e agli scopi dell'Istituto; la revoca è deliberata con votazione a maggioranza del Consiglio nazionale.
5. Il Presidente del Comitato scientifico è nominato dal Consiglio nazionale su proposta del Presidente nazionale.
6. Il Comitato scientifico può proporre al Consiglio nazionale la realizzazione di convegni, incontri, dibattiti, manifestazioni, ricerche, corsi formativi, seminari e gruppi di studio sulle materie attinenti agli scopi dell'Associazione.

Articolo 24

Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è l'organo di giustizia dell'Istituto
2. È composto di tre membri effettivi e due supplenti di provata esperienza ed indipendenza nominati dall'Assemblea dei Delegati con le stesse modalità previste per la nomina dei componenti del Consiglio nazionale, ovvero dal Consiglio nazionale nei casi previsti dall'art. 17, comma 13, lettera o) del presente Statuto, tra i non iscritti all'Istituto.
3. Il Segretario generale deve inviare a mezzo p.e.c. o lettera raccomandata a.r. la delibera di nomina dei membri del Collegio dei Probiviri a tutti i Soci, i quali entro trenta giorni dalla ricezione hanno facoltà di presentare opposizione motivata nella quale devono specificare, a pena di nullità, i motivi per i quali ritengono che la presenza di uno o più membri non garantisca l'imparzialità delle decisioni del Collegio. L'opposizione deve essere comunicata alla Segreteria nazionale dell'Istituto a mezzo p.e.c. o lettera raccomandata a.r.. Se nel predetto termine di trenta giorni non viene presentata alcuna opposizione motivata, le nomine si intendono approvate; in caso contrario, nella prima riunione utile l'Assemblea dei Delegati o, nei casi previsti dall'art. 17, comma 13, lettera o) del presente Statuto, il Consiglio Nazionale provvede a nominare uno o più membri del Collegio dei Probiviri in sostituzione di quello o di quelli la cui nomina è stata contestata con opposizione motivata.
4. La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altro incarico negli organi dell'Istituto e/o con incarichi in Associazioni, Sindacati, Ruoli, Elenchi, Ordini e Collegi professionali e loro Consigli nazionali che agiscano in contrasto con gli interessi e le finalità dell'INRL.
5. Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.
6. Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere secondo diritto, in via esclusiva, su tutte le vertenze e controversie di qualsiasi natura insorte fra gli iscritti, fra gli iscritti e gli organi dell'Istituto, fra i componenti degli organi dell'Istituto e fra gli organi dell'Istituto stesso.
7. Il procedimento avanti il Collegio dei Probiviri è regolato dall'art. 808 *ter* del codice di procedura civile.
8. Davanti al Collegio dei Probiviri le parti possono stare in giudizio personalmente o farsi rappresentare da avvocati.
9. Il procedimento è attivato su istanza delle parti interessate, mediante la trasmissione al Presidente del Collegio, a mezzo p.e.c. o lettera raccomandata a.r., entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione dell'atto, della delibera, del verbale e/o del provvedimento che si intende impugnare, di un ricorso motivato, corredato dei documenti che il ricorrente intende produrre.
10. Il Collegio dei Probiviri, ricevuto il ricorso, deve fissare entro il termine di trenta giorni l'udienza per la comparizione delle parti anche da remoto, dandone immediata comunicazione ad esse a mezzo p.e.c. o lettera raccomandata a.r..
11. Il Collegio dei Probiviri, nel rispetto del principio del contraddittorio, ha la facoltà di disporre mezzi istruttori, di sentire le parti in contestazione, autorizzare il deposito di note difensive e documenti.
12. Il Collegio dei Probiviri deve emettere il proprio giudizio inoppugnabile ed inappellabile entro centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso al Collegio stesso, depositando copia del lodo presso la Segreteria nazionale in modalità telematica. Il Segretario generale è tenuto a comunicare il lodo alle parti a mezzo p.e.c. o lettera raccomandata a.r..
13. I Probiviri sono tenuti all'osservanza del segreto istruttorio.
14. È vietato a chiunque divulgare o anche semplicemente comunicare notizie relative a circostanze che possono formare o hanno formato oggetto di valutazione e/o di istruttoria da parte del Collegio dei Probiviri e/o del Consiglio nazionale, pena la radiazione per indegnità conclamata degli autori della divulgazione o della comunicazione.

TITOLO IV PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Istituto Nazionale Revisori Legali, costituito dalle quote dei soci, dalle somme e dagli altri beni donati all'Istituto senza speciale destinazione, da eventuali eccedenze attive di gestione non diversamente destinate dal Consiglio nazionale, da contribuzioni e sussidi dello Stato o di altri enti da tutte quelle liberalità, donazioni e contributi erogati da soggetti privati, società ed Enti pubblici.
2. Il patrimonio dell'Istituto è composto dai contributi, dai beni e da ogni altro diritto o rapporto di cui è titolare. Eventuali lasciti o donazioni disposti in favore dell'Istituto per il conseguimento di un fine determinato imposto dal dante causa, saranno tenuti distinti dal restante patrimonio sociale e destinati esclusivamente al raggiungimento del fine stabilito con il lascito o la donazione unitamente alle loro eventuali rendite.
3. L'amministrazione e l'impiego del patrimonio sono riservati al Consiglio nazionale, che li svolgerà nel modo che riterrà più vantaggioso per l'Istituto.
4. È fatto divieto, durante la vita dell'Istituto, di distribuire anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o patrimonio, salvo che la distribuzione o la destinazione sia imposta per legge.
5. Saranno presi in considerazione gli impieghi in attività che possono risultare utili al conseguimento degli scopi sociali e le intese al servizio degli associati e all'agevolazione della loro attività professionale.
6. I versamenti effettuati a qualsiasi titolo, comprese le quote associative ed i contributi di ammissione, sono comunque a fondo perduto e non sono rivalutabili né ripetibili, né formare oggetto di domande di rimborso delle somme versate, né frazionabili e ciò nemmeno in caso di scioglimento dell'Istituto, né in caso di recesso, né in caso di morte del socio, né in caso di esclusione e/o di perdita della qualità di socio a qualsiasi titolo.
7. Le somme ricevute dall'Istituto non creano diritti di partecipazione e non determinano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 26

Bilancio di esercizio e preventivo

1. L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il mese di aprile di ogni anno dovranno essere approvati dal Consiglio nazionale il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente, unitamente alla nota integrativa, predisposti dal Tesoriere, ed alla relazione sulla gestione predisposta dal Presidente.
3. Entro il mese di aprile dovrà essere altresì approvato dal Consiglio nazionale il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, predisposto dal Tesoriere.
4. Tali documenti devono essere presentati al Collegio dei Revisori, che dovrà esprimere il proprio parere mediante apposita relazione da produrre entro i quindici giorni successivi.
5. Detti documenti debbono restare depositati ed a disposizione dei Delegati che ne abbiano interesse presso la sede sociale sino alla data in cui si terrà l'Assemblea per l'approvazione e comunque per un periodo non inferiore a quindici giorni prima della riunione assembleare.
6. Dopo la sua approvazione la documentazione di cui sopra potrà essere pubblicata sul sito web dell'Istituto.

TITOLO V NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 27

Scioglimento

1. In caso di suo scioglimento, o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l'Istituto ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.
2. Dovranno essere rispettate, in quanto applicabili anche per analogia, le norme in materia di Enti non lucrativi o Enti del Terzo Settore.

Articolo 27 *bis*

Norme applicabili

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di cui al LibroV, Titolo V, Capo V del codice civile ed alle norme del decreto legislativo n. 39/2010 e s.m.i., in quanto applicabili.

Articolo 28

Statuto e Regolamenti

Il presente Statuto, come gli eventuali Regolamenti relativi, sono obbligatori per tutti i soci dell'Istituto Nazionale Revisori Legali dalla data della loro rispettiva approvazione.

Articolo 29

Abrogazione di norme precedenti

Con l'approvazione del presente Statuto si intendono abrogate le disposizioni statutarie e regolamentari precedentemente vigenti.

Articolo 30

Disposizioni transitorie e finali

1. Al fine di consentire l'entrata in vigore a regime dello Statuto che precede sono state approvate le seguenti disposizioni transitorie:
 - a) i Delegati provinciali e Rappresentanti regionali nominati in forza delle abrogate disposizioni statutarie e regolamentari mantengono la carica sino alla data di scadenza del loro mandato;
 - b) il Consiglio Nazionale, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori nominati in forza delle abrogate disposizioni statutarie e regolamentari restano in carica sino alla data di scadenza del loro mandato.
2. Sia in sede di modifica statutaria che successivamente, sussistendone i presupposti, potrà essere richiesta dai componententi al notaio rogante la verifica dei requisiti per l'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore e l'acquisizione della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 d.lgs. n. 112/2017 e s.m.i..

Il presente Statuto entra in vigore con la sua approvazione da parte del soggetto pubblico competente alla tenuta del Registro delle persone giuridiche.